



Regolamento per la Procedura di Stabilizzazione riservata al personale tecnico amministrativo a tempo determinato del Politecnico di Torino (art. 22 – c. 5 del CCNL 16.10.2008, L. 296/2006 e L.244/2007)

Art. 1

Oggetto e soggetti interessati

La presente disciplina si applica esclusivamente al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dal c. 519 dell'art. 1 della L. 296/06 e dai commi 90 – 91 – 92 e 94 lett. a) dell'art. 3 della Legge 244/07 ed in servizio alla data del 16.10.2008.

Nell'ambito e nei limiti delle programmazioni del fabbisogno di personale di cui al comma 105 dell'art. 1 Legge 30/12/2004 n. 311 e dell'art. 1, c. 3 della L. 1/09 e nel rispetto delle disponibilità di bilancio, il Politecnico di Torino da attuazione all'art. 22, c. 5 del CCNL 2006/2009 individuando le procedure per la stabilizzazione del personale tecnico amministrativo di cui al comma 1 assunto a tempo determinato. Tali procedure di stabilizzazione devono concludersi entro il 31.7.2009.

Le procedure di stabilizzazione costituiscono, comunque ed in via alternativa, integrazione di quelle di cui al Regolamento del 25.7.2008. La graduatoria derivante dall'esito procedurale è, conseguentemente, efficace in via esclusiva in termini di priorità.

ART. 2

Regole di stabilizzazione

La stabilizzazione avverrà nella medesima categoria ed area funzionale nella quale l'interessato risulta inquadrato.

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizio in categorie diverse, la stabilizzazione avverrà nell'ultima qualifica rivestita.

La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato comporterà la contestuale rinuncia, da parte dell'interessato, ad ogni eventuale posizione in qualità di idoneo in graduatorie di concorsi pubblici di categoria o area professionale uguale a quella di inquadramento.

Sono naturalmente fatti salvi i diritti relativi alla presenza in graduatorie di concorsi pubblici di categoria o area professionale diversa.

ART. 3

Svolgimento delle procedure

La procedura di stabilizzazione si articolerà nelle seguenti fasi:

1. avviso pubblico con requisito di partecipazione di cui all'art. 1 comma 1;

2. richiesta di una relazione, secondo apposito modello, al Responsabile della struttura di appartenenza in merito alla positiva valutazione dell'attività svolta e della conseguente qualificazione professionale conseguita;
3. definizione della graduatoria. Per l'inserimento in graduatoria costituisce elemento essenziale la valutazione positiva dell'attività svolta e della conseguente qualificazione professionale conseguita.

La graduatoria sarà, quindi, redatta secondo il seguente ordine di priorità:

- maggiore anzianità di servizio a tempo determinato;
- ulteriore periodo di attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta precedentemente presso l'ateneo.

Art. 4

Assegnazione sede di servizio

L'assunzione a tempo indeterminato è condizionata alla verifica della compatibilità finanziaria del bilancio di ateneo con il vincolo del 90% previsto dalla L. 449/97, nel rispetto del documento di programmazione dell'Ateneo e dei limiti previsti dall'art. 1, c. 3 della L. 1/2009.

L'assegnazione del personale stabilizzato alle strutture avverrà in coerenza con le priorità e le esigenze organizzative dell'Ateneo e con il profilo di competenze maturato.